

FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE

Prot. 1485
2012
Class. 1101/1781

Roma, 26 luglio

Ai presidenti dei Collegi delle Ostetriche
[P.E.C. – e.mail](#)

Ai Coordinatori CLO
[e.mail](#)

Oggetto: **Assicurazione RC professionale.**

Gentili colleghe e colleghi,

come noto, **tra le recenti novità normative** che apportano modifiche agli ordinamenti professionali, introdotte con il decreto-legge 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, **vi è l'obbligo** per ogni professionista, pena sanzioni disciplinari, **di stipulare una idonea assicurazione di responsabilità professionale a tutela del cliente, i cui estremi ed il cui massimale devono essere comunicati al momento dell'assunzione dell'incarico** ⁽¹⁾.

E' utile evidenziare che, sino ad ora, le assicurazioni professionali erano fortemente consigliate, ma **se il 14 agosto dovesse entrare in vigore il testo dello schema di DPR di riforma degli ordinamenti professionali**, l'assicurazione sulla responsabilità civile **diverrà un obbligo giuridico** per tutti i professionisti iscritti in Ordini/Collegi professionali, **pena sanzioni disciplinari**.

Corre l'obbligo ricordare che **il Consiglio di Stato, con parere nr. 5262 del 10 luglio 2012**, ha posto in evidenza **diverse criticità rilevate nei punti cardine dello schema di riforma**; in particolare il Consiglio di Stato ha specificato che <<...appare preferibile utilizzare il termine contenuto nella norma primaria, che stabilisce le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere *“negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti di previdenza dei professionisti”* in luogo della possibilità per il professionista, prevista nello schema, di *“stipulare anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza, idonea assicurazione...”*>>.

Inoltre, visto che la norma imposta dal legislatore e contenuta nel DPR di riforma

- non prevede un periodo transitorio che consenta *in primis* di regolamentare la materia;

^[1] **legge 148/2011, art. 3, comma 5, lettera e):** *"A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipolare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Collegi Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti."*

- si limita ad indicare che l'assicurazione RC dovrà essere "idonea" senza specificare in cosa consista tale idoneità e quali siano i rischi professionali oggetto di copertura;

l'obbligatorietà potrebbe slittare al 2013, tenuto conto che il Parlamento entro il 27 luglio è chiamato ad esprimere parere sul testo di riforma degli ordinamenti professionali ([vedi articolo Italia Oggi Sette del 23/07/2012](#)).

Pertanto, tenuto conto che la norma istitutiva dell'obbligatorietà è stata introdotta al fine di garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze/negligenze/errori del professionista, nonché per tutelare il professionista da eventuali richieste di risarcimento danni, **la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche si riserva di porre in essere ogni attività utile al fine di individuare una compagnia assicurativa solida con cui negoziare le condizioni di un accordo quadro volto a garantire una reale copertura assicurativa dei rischi derivanti da qualsiasi attività professionale svolta dall'ostetrica/o, non prima però di disporre di indicazioni chiare ed esaustive dal legislatore.**

Pertanto, si consiglia a tutti i Collegi di attendere indicazioni dalla FNCO e nel contempo chiedo a Voi tutte/i di diffondere capillarmente la presente nota informativa.

Cordiali saluti.

**La presidente della FNCO
Miriam Guana**

http://www.consulentidellavoro.it/pdf/IO_23lug2012.pdf

[1] **legge 148/2011, art. 3, comma 5, lettera e):** *"A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipolare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Collegi Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti."*